

Unico 2015

Nicola Forte

04/06/2015

1

Unico 2015: Le novità

- Il calendario delle scadenze;
- Dal 1 ottobre 2015: modalità telematiche per i versamenti;
- i limiti alle compensazioni;
- detrazioni, deduzioni: novità;
- la “riduzione” della cedolare secca;
- la proroga dei limiti per la detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio; il risparmio energetico, ed il bonus mobili;
- La trasformazione dell’ACE in credito di imposta;
- Il “bonus” macchinari;
- Ammortamenti: “principio di derivazione”;
- Deducibilità IMU – TASI;
- IMU e TASI per i cittadini italiani non residenti

04/06/2015

2

Il calendario delle scadenze

Versamenti entro il 16 giugno 2015

Proroga al 6 luglio 2015 ?

Maggiorazione 0,40%
Proroga al 20 agosto 2015

Il calendario delle scadenze

Il «nuovo calendario»

Contribuenti con studi di settore: 6 luglio 2015 ?

Contribuenti senza studi di settore: 16 giugno 2015

Il calendario delle scadenze

L'ambito applicativo della proroga

- contribuenti soggetti a studi di settore;
- contribuenti che, pur inseriti nelle categorie previste per gli studi di settore presentano cause di esclusione o inapplicabilità (es. primo periodo di imposta);
- contribuenti che si sono avvalsi del regime dei minimi;
- contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore (art. 5, 115 e 116 del TUIR)
- contribuenti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive;

04/06/2015

5

Il calendario delle scadenze

L'esclusione dalla proroga

- Contribuenti soggetti a parametri;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo pari o superiore a 5.164.569,00 euro;
- contribuenti persone fisiche non esercenti attività economiche;
- Enti non commerciali esercenti esclusivamente attività istituzionali;
- Società semplici e soci

04/06/2015

6

Il calendario delle scadenze

Tributi interessati dalla proroga

- Irpef, Ires ed Irap
- Iva;
- Imposta da adeguamento agli studi di settore;
- Imposte sostitutive;
- cedolare secca
- Ivie e Ivafe;
- contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e professionisti (gestione separata Inps);
- contributo annuale CCIAA

04/06/2015

7

Il calendario delle scadenze

Le date di riferimento

- **16 giugno 2015:** persone fisiche (privati), enti non commerciali, società semplici e soggetti a cui non si applicano gli studi di settore (es. parametri);
- **6 luglio 2015:** contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) sottoposti a studi di settore o per i quali trova applicazione una specifica causa di esclusione; soci di società di persone (con studi di settore approvati);
- **16 luglio 2015:** persone fisiche (privati), enti non commerciali, società semplici e soggetti a cui non si applicano gli studi di settore (es. parametri) – con maggiorazione dello 0,40%;
- **20 agosto 2015:** contribuenti sottoposti a studi di settore o per i quali trova applicazione una specifica causa di esclusione – con maggiorazione dello 0,40% - compresi i soci di società di persone

04/06/2015

8


Le modalità telematiche dei versamenti

- Modelli F24 a saldo zero: solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
- Modelli F24 con compensazione con saldo finale maggiore di zero (indipendentemente dall'importo): mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate o con internet banking;
- Modelli F24 con saldo finale superiore a 1.000 euro (indipendentemente dall'importo): mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate o con internet banking;

04/06/2015

9

Le modalità telematiche dei versamenti



04/06/2015

10

Le modalità telematiche dei versamenti

F24 cartaceo

- Soggetti non titolari di partita Iva senza compensazione con F24 con importo pari o inferiore a 1.000 euro;
- F24 precompilati dall'ente impositore (Modello F24 allegato al preavviso di irregolarità) a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;

04/06/2015

11

Limiti alle compensazioni



Obbligo del visto di conformità per le compensazioni di crediti di importo superiore a 15.000 euro



Ambito applicativo

Ires, Irpef e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e l'Irap

04/06/2015

12

Limiti alle compensazioni

- ❑ La disciplina presenta delle analogie con le limitazioni già previste ai fini Iva, ma non è perfettamente coincidente: non è necessario presentare in anticipo il modello Unico;
- ❑ Il limite di 15.000 (crediti liberamente compensabili) deve essere riferito singolarmente a ciascun codice tributo (Telefisco 2014);
- ❑ Per le compensazioni di crediti di importo superiore a 15.000 euro è necessaria l'apposizione del visto di conformità;
- ❑ È possibile effettuare compensazioni parziali (fino ad un importo di 15.000 euro) senza l'apposizione del visto di conformità: ciò anche nel caso in cui il credito sia complessivamente di importo superiore al predetto limite;
- ❑ Entrata in vigore: **fino allo scorso anno** era possibile continuare ad utilizzare liberamente i crediti del 2012 (senza limitazioni) fino al 30 settembre 2014 – in questo caso nel modello F24 doveva essere indicato il periodo di imposta 2012;
- ❑ il credito 2012 entrato nel Modello Unico 2014, si è “rigenerato”, quindi si considerava formato nel 2013 è già lo scorso anno era rilevante ai fini del computo del limite di 15.000 euro

04/06/2015

13

Limiti alle compensazioni

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		

04/06/2015

14

Detrazioni e deduzioni

- Spese relative ad interventi di **recupero del patrimonio edilizio** sostenute nell'anno 2014, detrazione pari al 50 per cento della spesa con il limite massimo di 96.000 euro (il maggior limite è applicabile dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015);
- **“bonus mobili”** per i contribuenti che hanno fruito della detrazione di cui al punto precedente, per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 (criterio di cassa) – Detrazione applicabile dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
- detrazione delle spese per gli interventi **finalizzati al risparmio energetico**: elevata dal 55 al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 – dal 1 gennaio 2016 la detrazione sarà del 36%;
- detrazione nella misura del 65%, fino ad un massimo di 96.000 euro per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2015 per gli interventi relativi **all'adozione di misure antisismiche**

04/06/2015

15

Detrazioni, deduzioni e crediti di imposta

- Credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura c.d. *Art Bonus*. Il credito è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota non utilizzata è fruibile negli anni successivi;
- le detrazioni relative alle **erogazioni liberali a favore delle ONLUS** e in favore dei partiti e dei movimenti politici sono elevate dal 24 al 26%;
- per i **premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità**: a) premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% detraibili per un importo non superiore a 530 euro; b) premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana detraibili per un importo non superiore a 1.291.14 euro;
- Non è più compreso tra gli oneri deducibili il SSN versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli

04/06/2015

16

Recupero del patrimonio edilizio

Unità immobiliare

- Solo ad uso residenziale (esclusi gli uffici, negozi, etc)

In origine

- Detrazione 36% degli oneri
- un tetto massimo di 48.000 euro

L. n. 190/2014

- Detrazione 50% degli oneri;
- un tetto massimo di 96.000 euro **fino al 31 dicembre 2015**

Limite massimo

- Il limite massimo di 96.000 euro vale per ogni unità immobiliare (abitazione principale, abitazione secondaria, etc);
- Le pertinenze si considerano parte integrante dell'abitazione principale

04/06/2015

17

Recupero del patrimonio edilizio Misure antisismiche

Unità immobiliari

- Abitazioni principali;
- Costruzioni adibite ad attività produttive;
- Immobili ubicati in zone sismiche e alta pericolosità (Ordinanza Pres. Consiglio dei Ministri)

Detrazione

- Detrazione 65% degli oneri;
- un tetto massimo di 96.000 euro **fino al 31 dicembre 2015**

Principio di cassa

- Si applica come per le altre spese relative al recupero del patrimonio edilizio il principio di cassa;
- Spese sostenute dal **4 agosto al 31 dicembre 2013 (ora 31 dicembre 2015)**

04/06/2015

18

Detrazioni per il risparmio energetico

NOTA BENE

L. n. 190/2014 (L. di Stabilità 2015)

- È stata prorogata la detrazione delle spese fino al 31 dicembre del 2015;
- è stata incrementata la percentuale di detrazione dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015

04/06/2015

19

“bonus mobili” e elettrodomestici

Mobili e elettrodomestici destinati a immobili ristrutturati

Spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015

La data di inizio lavori anteriore a quella in cui sono state sostenute le spese

E' irrilevante l'ammontare dell'intervento

04/06/2015

20

“bonus mobili” e elettrodomestici

- **Mobili:** letti, comodini, sedie, cassettiere, scrivanie, credenze, apparecchi di illuminazione, etc;
- **esclusioni:** ad esempio l’acquisto di porte, pavimentazioni, parquet, tende e tendaggi;
- **Elettrodomestici:** di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) – esempio congelatori, asciugatrici, lavatrici, stufe elettriche, apparecchi per il condizionamento, etc;
- possono essere incluse le spese per il **trasporto ed il montaggio**

04/06/2015

21

“bonus mobili” e elettrodomestici

Pagamento
corretto

- Bonifico bancario (codice fiscale dell’ordinante, codice fiscale o partita Iva del beneficiario, etc)
- Carta di credito (rileva la data della transazione)
- Carta di debito (bancomat)

Pagamento
non corretto

- Assegno bancario non trasferibile;
- Assegno Circolare non trasferibile;
- contanti

04/06/2015

22

“bonus mobili” e elettrodomestici

Documentazione
corretta

- Fattura;
- Ricevuta del bonifico;
- Documentazione di addebito sul conto corrente;

Documentazione
non corretta

- Scontrino fiscale in luogo della fattura

04/06/2015

23

“bonus mobili” e elettrodomestici

Limite massimo
della spesa:
10.000 euro

Detrazione: 50%

10 quote annuali
di pari importo

Nel 2014 è
irrilevante la spesa
sostenuta per la
ristrutturazione

04/06/2015

24


Acquisto di immobili: la nuova deduzione

- Acquisto di immobile abitativo non di lusso (A1, A8, A9) e di nuova costruzione;
- Rimasto invenduto alla data del 12 novembre 2014;
- Effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;
- destinato alla locazione a canone concordato entro sei mesi dall'acquisto per almeno 8 anni;
- non ubicato in zone omogenee classificate E (Decreto n. 1444 del 2 aprile 1968);
- prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
- non devono sussistere rapporti di parentela entro il 1° grado tra locatore e locatario

04/06/2015

25

La «nuova» deduzione



04/06/2015

26

Cedolare secca

- Imposta sostitutiva del 10% dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;
- la riduzione (rispetto al 21%) si applica ai contratti a canone concordato a condizione che l'immobile sia ubicato in un Comune ad alta densità abitativa;
- Immobili ad uso abitativo;
- dal 1° gennaio 2018 si applica il 15%;
- il 10% si applica sull'intero canone;
- rinuncia aggiornamento Istat

04/06/2015

27

ACE

Deduzione dal reddito imponibile (IRES/IRPEF) del rendimento nozionale (per il 2014 il 4%) degli incrementi netti di capitale effettuati a partire dal 1 gennaio 2011. La deduzione, fino al precedente periodo di imposta, non riguardava l'IRAP.

04/06/2015

28

Trasformazione eccedenza ACE in credito di imposta

Fino lo scorso anno

L'incentivo ACE è stato introdotto dal D.L. n. 201/2011, ma pur essendo riportabile a nuovo penalizzava le imprese che maturavano nel periodo d'imposta una «perdita fiscale». Le predette imprese non perdevano definitivamente il beneficio, ma potevano utilizzarlo pienamente solo nei periodi di imposta successivi allorquando indicavano nel modello Unico un imponibile fiscale

04/06/2015

29

Trasformazione eccedenza ACE in credito di imposta

Incapienza – Perdita fiscale

Riporto ACE negli esercizi successivi
senza limiti quantitativi né temporali

Impossibilità di utilizzo dell'eccedenza
ACE ai fini IRAP

04/06/2015

30

Trasformazione eccedenza ACE in credito di imposta

Trasformazione dell'eccedenza ACE non utilizzata

In credito d'imposta utilizzabile in
diminuzione dei versamenti IRAP

Il credito d'imposta è pari al
27,5%

La novità è stata prevista dal D.L. n. 91/2014 e trova applicazione dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014

04/06/2015

31

Ace: i chiarimenti della Circ 21/E del 2015

- ✓ L'eccedenza 2013 può essere solo riportata a nuovo per le compensazioni ai fini Ires;
- ✓ l'eccedenza 2014 può essere «convertita» per intero in credito compensabile ai fini Irap;
- ✓ l'intera eccedenza ACE 2014 può essere riportata nei successivi periodi di imposta per le compensazioni Ires senza limiti temporali;
- ✓ è possibile convertire parzialmente le eccedenze 2014 in crediti Irap e la quota residua può essere riportata a nuovo per le compensazioni Ires;

04/06/2015

32

- ✓ Quota di ACE non utilizzata nel Modello Unico 2015: 20.000 euro;
- ✓ $20.000 \times 27,5\% =$ credito d'imposta 5.500 euro;
- ✓ Scomputo ai fini IRAP: $5.500/5 = 1.100$ euro quota annuale;
- ✓ 1.100 quota scomputabile negli anni 2015 – 2019;
- ✓ Il primo periodo d'imposta riguarda l'IRAP dovuta per il 2014;
- ✓ Il credito d'imposta 2015 deve essere indicato nel bilancio tra le attività;
- ✓ Per le società che aderiscono al consolidato non sembra obbligatorio il trasferimento dell'eccedenza ACE a condizione che si effettui il trasferimento in credito d'imposta

04/06/2015

33


Bonus macchinari

- ✓ Investimenti in beni strumentali nuovi effettuati tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2014
- ✓ Credito d'imposta utilizzabile in compensazione in tre rate annuali negli esercizi 2016 – 2017 – 2018;
- ✓ Credito d'imposta pari al 15% dell'eccedenza degli investimenti agevolati rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti, senza considerare gli investimenti più elevati;
- ✓ Non sono rilevanti gli acquisti di costo unitario inferiore a 10.000 euro;
- ✓ Il credito d'imposta deve essere iscritto nel bilancio relativo al 2014

04/06/2015

34

Bonus macchinari




04/06/2015

35

Bonus macchinari

Credito d'imposta acquisto macchinari a) proventi per imposte attive – voce 22

Utilizzo dal 2016 (crediti esigibili oltre l'esercizio successivo)



04/06/2015

36

Ammortamenti

Quote di ammortamento in bilancio

E' necessario predisporre un piano di ammortamento

Gli ammortamenti civilistici non possono coincidere automaticamente con quelle fiscali

Si applica il principio di derivazione

Ammortamenti

- ✓ Costo di acquisto 10.000 euro;
- ✓ Quota di ammortamento civilistico = quota di ammortamento fiscale;
- ✓ Coefficiente di ammortamento 20%, quota 2.000 euro;
- ✓ Contestazione del piano di ammortamento: quota di ammortamento civilistico 1.000 euro (coefficiente di ammortamento 10%);
- ✓ disconoscimento ai fini fiscali della maggiore quota di ammortamento anche se non è stato superato il coefficiente di ammortamento di cui al DM 31 dicembre 1988

Deducibilità IMU


30% nel 2013 e 20% nel 2014

Immobili strumentali per natura o per destinazione

Indeducibilità per gli immobili patrimonio

IMU iscritta i bilancio nel 2013 e versata tardivamente nel 2014: deducibilità 30 o 20%

Deducibilità TASI




IMU TASI cittadini italiani non residenti

- Cittadinanza italiana;
- Iscrizione all'AIRE;
- Pensionato nel Paese di residenza;
- Immobili non concessi né in locazione, né in comodato

04/06/2015

41

IMU TASI cittadini italiani non residenti



04/06/2015

42

Effetto sostitutivo IMU - IRPEF

Disposizione in vigore nel periodo d'imposta 2012



L'art. 8, comma 1, del D.lgs n. 23 del 2011 contiene una prima disposizione di principio nei rapporti tra IMU e le imposte sui redditi, stabilendo che l'IMU *“sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati ...”*.
(cfr Circ. Agenzia delle entrate n. 5/E del 2013)

43

Rapporto tra IMU e imposte sui redditi

Nota bene

Effetto sostitutivo pieno (periodo di imposta 2012)

Redditi fondiari rivenienti dai terreni, per la componente dominicale

Fabbricati non affittati e non locati (a disposizione)

Fabbricati concessi in comodato gratuito

Fabbricati destinati ad uso promiscuo del professionista

44

Rapporto tra IMU e imposte sui redditi

L'effetto sostitutivo non opera per i seguenti soggetti (esclusione di tipo soggettivo)

- ✓ Immobili posseduti da soggetti passivi IRES (la disposizione contiene un evidente riferimento all'IRPEF);
- ✓ Immobili posseduti da soggetti passivi IRPEF, ma posseduti nell'ambito dell'attività d'impresa;
- ✓ Immobili posseduti da società semplice partecipata da soci che operano in regime di impresa (l'effetto di sostituzione non si produce in capo a tali soggetti)

45

Rapporto tra IMU e imposte sui redditi

L'effetto sostitutivo non opera per i seguenti redditi (art. 9, comma 9, D.Lgs n. 23/2011)

- ✓ Il reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR;
- ✓ I redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
- ✓ I redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR

46

Rapporto tra IMU e imposte sui redditi

L'effetto sostitutivo non opera per gli immobili che non producono redditi fondiari

- ✓ Redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non producono reddito dominicale (art. 27, comma 2 del TUIR), ma redditi diversi (art. 69, lett. e) del TUIR, quindi scontano IRPEF;
- ✓ Indennità di occupazione considerate anch'esse redditi diversi (art. 35, comma 6 del DPR n. 327/2001)

47

Rapporto tra IMU e imposte sui redditi

IMMOBILI ESENTI DA IMU

L'art. 8, comma 9, del D.lgs n. 23 del 2011 specifica che *«sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria»*

48

Rapporto tra IMU e imposte sui redditi

Disposizione in vigore nel periodo d'imposta 2013 (effetto sostitutivo parziale)

L'art. 9, comma 9, del D.lgs n. 23 del 2011 *“Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati **nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.*

49

Nozione di abitazione principale

L'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986 *“Per **abitazione principale** si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di **proprietà o altro diritto reale**. O i suoi familiari dimorano abitualmente”*

L'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011 *“Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*

50

“Nuovo” effetto sostitutivo

Effetto
sostitutivo
pieno

- Immobile abitativo non locato
- ubicato in un comune diverso da quello in cui si trova l’abitazione principale

Effetto
sostitutivo
parziale

- Immobile abitativo non locato;
- Ubicato nello stesso comune nel quale si trova l’abitazione principale

51


Effetto sostitutivo pieno



- ✓ Abitazione principale (in proprietà) a Roma;
- ✓ Immobile abitativo non locato ubicato a Milano;
- ✓ Immobile ubicato Milano soggetto ad IMU non soggetto ad IRPEF

52

Effetto sostitutivo parziale



- ✓ Abitazione principale (in proprietà) a Roma;
- ✓ Immobile abitativo non locato ubicato a Roma;
- ✓ Immobile ubicato a Roma non locato soggetto ad IMU e soggetto ad IRPEF nella misura del 50% (effetto sostitutivo parziale)

53

Deduzione della rendita catastale

- ✓ Abitazione in un immobile detenuto in locazione a Roma;
- ✓ Immobile abitativo non locato ubicato a Roma concesso in uso gratuito al figlio e soggetto ad IMU;
- ✓ non trova applicazione l'effetto sostitutivo parziale in quanto l'immobile (concesso in uso al figlio) si trova in un Comune in cui il contribuente non è in possesso dell'abitazione principale;
- ✓ l'immobile non è comunque soggetto ad IRPEF essendo deducibile la rendita catastale

54

Effetto sostitutivo parziale

- ✓ Abitazione principale (in proprietà) a Roma;
- ✓ Immobile abitativo non locato ubicato a Roma e concesso in uso gratuito al figlio
- ✓ Immobile ubicato a Roma non locato soggetto ad IMU e soggetto ad IRPEF nella misura del 50% (effetto sostitutivo parziale);
- ✓ è irrilevante che il Comune abbia (eventualmente) previsto l'esenzione dall'IMU per la seconda rata (DL 102/2013);
- ✓ la situazione potrebbe cambiare nell'anno successivo se il Comune prevedesse l'esenzione totale, in questo caso l'Irpef tornerebbe ad essere dovuta

55

Effetto sostitutivo "pieno"



- ✓ Abitazione principale (in proprietà) a Roma;
- ✓ Immobile abitativo non locato ubicato a Milano e concesso in uso gratuito al figlio
- ✓ se per l'immobile concesso in uso al figlio è dovuta l'IMU trova applicazione l'effetto sostitutivo pieno;
- ✓ la rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo

56